REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/81 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1981

che sospende, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'applicazione al settore dello zucchero di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, dato che certe esportazioni possono dar luogo ad abusi segnatamente quando l'importo di una restituzione all'esportazione eccede i diritti all'importazione, il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (3), ha previsto, all'articolo 10, che in tal caso il versamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, è subordinato alla condizione che esso sia stato importato in un paese terzo ;

considerando che la Comunità è ampiamente eccedentaria nel settore dello zucchero ; che la struttura dei suoi prezzi, ed in particolare il rapporto tra il prezzo d'intervento ed il prezzo d'entrata, è tale da consentire di garantire a ciascuna regione un approvvigionamento prioritario con zucchero prodotto nella Comunità ; che da quanto precede, nonché dalla struttura stessa dei mercati dello zucchero comunitario, se si prescinde dalle importazioni effettuate a condizioni particolari, come ad esempio le importazioni preferenziali di zucchero, risulta che non sono mai stati importati dal mercato mondiale quantitativi rilevanti di zucchero e ciò dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero nel luglio 1968 ; che pertanto le summenzionate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 non sono necessarie a priori per il settore dello zucchero ;

considerando che le esportazioni di zucchero sono effettuate in gran parte in piccole quantità ; che il fatto di dover dimostrare che il prodotto è stato effettivamente importato nei paesi terzi rappresenta un pesante onere nel caso di tali esportazioni ; che gli operatori ripercuotono l'incidenza finanziaria di tale onere sulle restituzioni offerte nell'ambito delle gare indette ai fini della loro determinazione ; che, di conseguenza, ogni aumento delle restituzioni di questo tipo ha l'effetto di aumentare in proporzione gli oneri per lo smaltimento delle eccedenze di zucchero e quindi gli oneri dei produttori, che ne sopportano integralmente il peso ; che pertanto, tenuto conto di quanto precede, è opportuno sospendere, per un periodo limitato, l'applicazione al settore dello zucchero delle disposizioni in questione del regolamento (CEE) n. 2730/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sospesa per i casi indicati alla lettera b) del suddetto paragrafo, per le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81 effettuate nel corso della campagna di commercializzazione 1981/1982.

Articolo 2

Ai fini di una revisione, che potrebbe rendersi necessaria, della misura prevista all'articolo 1, e fatto salvo il disposto dell'articolo 5, punto primo, del regolamento (CEE) n. 955/70 della Commissione (4), gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 16 del giorno della presentazione, tutte le domande di rilascio di titolo d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, relative ad un quantitativo superiore a 50 tonnellate, eccezion fatta per le domande di titolo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1981.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
(4) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 16.
(5) GU n. L 341 del 9. 10. 1976, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione